

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA’
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA**

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Viterbo, via Ugo Ferroni,5 codice fiscale 06363391001, in persona di Federico TOMASSI in qualità di Direttore ad interim della Direzione Provinciale di Viterbo, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020

E

l’Ordine degli Avvocati di Rieti (di seguito anche solo “l’Ordine”), Ente pubblico non economico, con sede legale in Rieti Largo Bachelet,1 codice fiscale 80002190579 e partita IVA 01091420578 in persona dell’Avvocato Attilio Francesco Ferri in qualità di Presidente dell’Ordine

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

- A. l’articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *“Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante*

accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";

- B. l'Ordine, istituito ai sensi dell'Art. 18 del D.lgs 04/03/2010 n. 28 ed in attuazione dell'art. 60 della L. 19/06/2009 n. 69, in quanto ente pubblico non economico, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. l'Ordine vuole conoscere il valore di un complesso immobiliare sito in Rieti loc. Pratolungo di loro proprietà costituito dai seguenti immobili:
- Foglio 42 particelle 43 sub 1 - categoria A/3
 - Foglio 42 particelle 43 sub 2 – categoria A/3
 - Foglio 42 particelle 43 sub 3 – categoria C/7
 - Foglio 42 particelle 43 sub 4 – categoria C6
 - Foglio 42 particella 43 sub 5 – u.i.u. priva di classamento
 - Foglio 42 particella 228 - terreno.
- D. l'Ordine ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 2663 del 07/06/2021, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento*

catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte dell'Ordine dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);

- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Accordo di Collaborazione regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti dall’Ordine da svolgersi da parte dell’Agenzia, A1) – perizie di stima - degli immobili di cui all’elenco riportato alla lettera C della premessa.

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, l'Ordine corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 2.653,00(duemilaseicentocinquantatre/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte dell'Ordine della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

☐ sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;

3.3 l'Ordine comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC: ord.rieti@cert.legalmail.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione firmato digitalmente dall'Ordine ed è conclusa entro 180 giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo;

le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, nel rispetto dell'accordo sulle misure di prevenzione e sicurezza del personale della Direzione Provinciale di Viterbo nello svolgimento delle attività lavorative esterne per la fase di emergenza sanitaria da COVID-19 prot. 251 del 19/02/2021, che si allega al presente accordo di collaborazione

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile dell'Ordine. A tal fine, l'Ordine con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione all'Ordine e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena l'Ordine avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l'Ordine si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all'attività in oggetto che sarà richiesta dall'Agenzia, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di l'Ordine l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da l'Ordine relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l'Ordine assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 4.2 e 4.3.

5.2 l'Ordine assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della

diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l'Agenzia comunicherà all'Ordine (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

6.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per l'Ordine, avvocato Attilio Francesco Ferri il cui dato di contatto è: info@ordineavvocatirieti.it o/ attilio.ferri@libero.it

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dall'Ordine e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

ART. 10

RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le

Pag. 12 a 13

disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per l'Ordine degli Avvocati di Rieti

Indirizzo: Largo Bachelet, 1 – 02100 RIETI (RI)

PEC: ord.rieti@cert.legalmail.it

CF: 80002190579

- b) per l'Agenzia delle Entrate:

Direzione Provinciale di Viterbo – Via Ugo Ferroni, 5 – 01100 Viterbo

PEC: dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it

CF 0636339100

Ordine degli Avvocati di Rieti

(Attilio Francesco FERRI)

firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Federico TOMASSI)

firmato digitalmente